

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella persona dei seguenti magistrati: dr. WALTER SARESELLA - Presidente

dr DANIELA FONTANA - Consigliere

dr. SALVATORE TORCHIA - Giudice Ausiliare relatore,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3387/2016 promossa in grado d'appello, avverso la sentenza n. 306/2016, resa dal Tribunale di Sondrio e pubblicata il 24/06/2016

DA

- (...) ((...)) col patrocinio dell'avv. Mi.Me., elett. domiciliato in Monza via (...) presso il difensore

APPELLANTE

CONTRO

- (...) ((...)) con il patrocinio dell'avv. Si.Ma. elettivamente domiciliata in Milano Largo (...) presso il difensore

APPELLATA

Oggetto: Prestazione opera intellettuale.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 306 del 2016 il Tribunale di Sondrio, decidendo l'opposizione proposta da (...) avverso il decreto ingiuntivo n. 699/2015,

chiesto ed ottenuto dall'avv. (...) per il pagamento di prestazioni professionali, ha rigettato l'opposizione con conseguente conferma del decreto opposto e con l'integrale compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione in quanto la richiesta di compenso, formulata dal legale, era in linea con quanto previsto dal D.M. 140/2012.

Contro la sentenza ha proposto appello la (...).

Deduce l'appellante che il Tribunale è incorso in una erronea valutazione del merito della causa con particolare riferimento ai presupposti di esclusione della responsabilità dell'avvocato per l'inadempimento della sua obbligazione.

Deduce inoltre che ha fatto riferimento ad una giurisprudenza della Cassazione che avrebbe dovuto condurre ad una soluzione esattamente contraria rispetto a quella adottata.

Deduce infine l'erronea quantificazione del compenso professionale fatto alla luce del D.M. 140/2012 in difetto di accordo tra le parti.

Eccepisce infatti che, in assenza di pattuizione, la somma esigibile dall'avv. (...) avrebbe dovuto corrispondere a quella liquidata in sede processuale pari a complessive Euro 1.427,40.

La (...) ha concluso chiedendo di accertare l'inadempimento dell'avv. (...) e conseguentemente di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa.

L'appellata si è costituita ed ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello.

Inoltre, con appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato compensate le spese dei giudici.

Assume infatti che le stesse sono state compensate su un presupposto che non rientra tra quelli indicati dalla norma applicabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello intentato da (...) merita di essere rigettato mentre merita di essere accolto quello incidentale di (...) con la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.

Invero le argomentazioni svolte dall'appellante principale a sostegno dell'impugnazione appaiono infondate alla luce della puntuale e completa motivazione redatta dal giudice di prime cure.

Vale infatti osservare, come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 16846 dell'11/08/2005, che in tema di responsabilità dell'avvocato, verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero risolve erroneamente questioni giuridiche prive di margini di opinabilità.

In buona sostanza è esclusa qualsiasi responsabilità in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di incertezza, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da ritenere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute; questo anche se il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.

Orbene, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, non vi è alcuna prova che l'avv. (...) in relazione ai tre giudizi in oggetto, abbia ommesso di tenere nel debito conto situazioni, informazioni, atti e documenti che le avrebbero consentito un diverso inquadramento della fattispecie.

Peraltro la stessa si è attenuta ad una descrizione dei fatti resa davanti l'autorità penale e di conseguenza nessuna colpa le può essere attribuita.

In ogni caso la Corte non può che conformarsi al principio affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 22882 del 10/11/2016.

I supremi giudici hanno infatti chiarito che l'avvocato non è responsabile per il solo fatto di aver commesso un errore o un'omissione nello svolgimento del suo incarico.

Per accertare la responsabilità professionale, infatti, è necessario che il cliente, dopo aver mosso specifiche censure, dimostri la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza della condotta asseritamente dannosa.

Concludendo l'appello della (...) va respinto.

Deve essere accolto invece quello incidentale dell'appellata che ha lamentato la non corretta applicazione del principio di soccombenza in relazione alle spese del giudizio. In effetti l'art. 92 del c.p.c. non prevede la compensazione delle stesse alla luce del comportamento processuale delle parti.

Peraltro costituisce ormai giurisprudenza costante e consolidata, anche della Corte di Cassazione, che le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente.

La Corte pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la (...) alle spese del giudizio di primo grado che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre Iva e Cpa. Anche le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'appellata in Euro 3.777,00 oltre 15% per spese generali forfetizzate ed oltre Iva e Cpa, dichiarando altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge l'appello principale;

accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna (...) al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di (...), che liquida in Euro 3.000,00 oltre 15% per spese generali forfetizzate ed oltre Iva e Cpa.

condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore dell'appellata (...), che liquida in Euro 3.777,00 oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ed oltre Iva e Cpa.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante (...), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228.

Così deciso in Milano il 26 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2017.

